


22 agosto 2016

Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario

Punti chiave



1. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) è stato adeguato anche l'obbligo di comunicazione per le partecipazioni significative in società quotate in borsa. Oltre all'avente economicamente diritto a tali partecipazioni, ora sottostanno all'obbligo di comunicazione anche i terzi autorizzati a esercitare liberamente i diritti di voto in misura corrispondente (art. 120 LInFi). Tale fattispecie si configura, per esempio, se l'avente economicamente diritto autorizza il proprio gestore patrimoniale a esercitare liberamente i diritti di voto in sede di partecipazione all'assemblea generale.
2. Il nuovo obbligo di comunicazione è stato concretizzato nell'OInFi-FINMA. Originariamente era previsto che venisse dichiarata soggetta all'obbligo di comunicazione la persona che decide senza seguire istruzioni, ossia liberamente, in merito all'esercizio dei diritti di voto. Di conseguenza, i gestori patrimoniali con la facoltà di esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dalle partecipazioni dell'avente economicamente diritto dovevano essere registrati ai sensi del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni. La limitazione dell'obbligo di comunicazione alla persona effettivamente incaricata di esercitare il diritto di voto sembrava essere sufficiente dal punto di vista legale e s'iscriveva nell'ottica di semplificare l'adempimento per i soggetti interessati. Nell'indagine conoscitiva, tale proposta è stata per lo più criticata ed è stato chiesto, così come per l'obbligo di comunicazione dell'avente economicamente diritto, che «l'ultimo anello della catena» fosse parimenti soggetto all'obbligo di comunicazione. Pertanto, se il gestore patrimoniale legittimato al libero esercizio dei diritti di voto è una persona giuridica e quest'ultima è controllata da una persona fisica, la persona che detiene il controllo deve essere soggetta all'obbligo di comunicazione, indipendentemente dal fatto che essa intenda o meno influire sull'esercizio dei diritti di voto. Tale richiesta è stata motivata dal fatto che, in questo modo, si sarebbe raggiunta un'uniformità concettuale per quanto concerne l'obbligo di comunicazione dell'avente economicamente diritto e del soggetto terzo legittimato al libero esercizio dei diritti di voto. Non sembrava pertanto giustificato attenersi alla norma proposta contro la volontà degli interessati. La norma, posta in vigore il 1° gennaio 2016, tiene conto di tale richiesta: per quanto riguarda le persone giuridiche, è legittimata al libero esercizio dei diritti di voto la persona che li controlla direttamente o indirettamente (art. 10 cpv. 2 terzo periodo OInFi-FINMA).
3. Dall'entrata in vigore della norma con effetto dal 1° gennaio 2016, diversi soggetti interessati hanno segnalato alcuni problemi concernenti l'applicazione dell'obbligo di comunicazione. In particolare è stato segnalato un onere considerevole per le persone fisiche che controllano gruppi finanziari, ma non svolgono alcuna attività operativa. L'intenzione alla base della formulazione della norma attualmente vigente era quella di tenere conto delle esigenze dei soggetti interessati. A quanto pare, tale obiettivo non è stato raggiunto. Per questa ragione, con il presente documento viene proposto di tornare all'idea originaria, secondo cui deve essere considerata soggetta all'obbligo di comunicazione la persona che è effettivamente stata legittimata all'esercizio dei diritti di voto.